

**Osservazioni di Eni S.p.A. e Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit al documento
per la consultazione 70/2024/R/gas**

**“Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale: modalità e
condizioni di accesso”**

San Donato M.se - Milano, 22 marzo 2024

Il presente documento contiene le **osservazioni di Eni S.p.A. ed Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit** (di seguito “le Società”) al Documento di consultazione 70/2024/R/gas (di seguito “DCO”) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA” o “Autorità”).

Il DCO intende dare attuazione all’articolo 9 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) che ha modificato l’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164, demandando all’Autorità di formulare una proposta contenente i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito “EVG”).

Le Società ritengono che la definizione di opportuni requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’ammissione all’EVG possa costituire una garanzia a tutela dei consumatori e del Sistema. Tuttavia, nel definire tali requisiti è opportuno che non si riscontri un inutile aggravio degli adempimenti cui i soggetti interessati devono assolvere né costituire il pretesto per estendere obblighi regolatori o, più in generale, di attribuire oneri addizionali e non proporzionati al mandato legislativo.

Si condivide l’orientamento dell’Autorità di voler armonizzare la disciplina dell’Elenco venditori gas con l’attuale regolamentazione prevista per il settore elettrico, tenendo conto delle specificità caratterizzanti i due diversi settori che, per loro natura, presentano esigenze tecniche ed economiche differenti. Peraltro, si precisa che una più completa armonizzazione richiederebbe il completamento della regolazione ancora in fase di definizione, nonché una valutazione sull’opportunità di una successiva consultazione che vada ad approfondire specifiche tematiche.

Q.1 Si condivide l’orientamento dell’Autorità di proporre al Ministro competente requisiti per quanto possibile analoghi a quelli già definiti per il settore elettrico?

Come anticipato in premessa, si concorda con la proposta di armonizzazione della disciplina dei due Elenchi venditori, nei limiti delle specificità della regolazione e della struttura che caratterizzano i due diversi settori. La convergenza delle discipline garantirebbe una rilevante semplificazione dei due mercati in considerazione del fatto che, come precisato dall’Autorità, i medesimi soggetti possono essere attivi nella vendita *retail* di entrambe le *commodities*.

Q.2 Si condivide l’orientamento di considerare non più completamente adeguati alla nuova struttura del mercato alcuni requisiti attualmente previsti dall’Elenco vigente? E si ritiene opportuno prevedere ulteriori considerazioni in merito?

Nell’ottica di definire requisiti per quanto possibile analoghi a quelli previsti per l’EVE, si ritiene condivisibile la conseguente modifica e adeguamento degli attuali requisiti previsti dall’Elenco vigente.

Tale adeguamento non deve, tuttavia, causare inutili aggravii a carico dei soggetti interessati laddove la disciplina dell’attuale Elenco venditori gas risulti già adeguata e proporzionata alle esigenze di regolazione imposte dalla normativa.

Q.3 Si condividono i requisiti tecnici e di onorabilità che si intende proporre?

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, si concorda con le forme societarie elencate nel Documento di consultazione in analogia a quanto definito per l’EVE.

Con riferimento al requisito tecnico secondo cui l’oggetto sociale della società di vendita deve riportare l’attività di vendita di gas naturale, peraltro declinata con riferimento sia alle tipologie di gas oggetto della vendita sia all’infrastruttura di trasporto utilizzata (rete di distribuzione/rete di trasposto o autobotti/carri bombolai) si rileva che l’oggetto sociale presente negli statuti delle società di vendita potrebbe recare

formulazioni più ampie o comunque non pienamente rispondenti al requisito proposto dall'Autorità nell'ambito della consultazione - sebbene sicuramente idonee a ricomprendere l'attività di vendita di gas naturale - come ad esempio un generico riferimento al "commercio degli idrocarburi".

In tali fattispecie, la modifica dello statuto risulterebbe estremamente impattante per le società già operanti nel settore, peraltro senza che si comprenda appieno quale sia la *ratio* sottesa all'imposizione di una precisa formulazione da riportare nell'oggetto sociale.

Piuttosto, sotto tale aspetto, risulta ancora rispondente alle iniziali finalità e coerente con l'attuale assetto del settore la previsione dell'art. 3, primo comma, del D.M. 29 dicembre 2011 secondo cui "[d]all'oggetto sociale deve risultare che le attività dell'impresa richiedente comprendono quella di vendita di gas naturale". Pertanto, si richiede che il requisito tecnico in questione venga mantenuto nei termini ad oggi vigenti, quantomeno per le società già iscritte nell'Elenco.

Il riferimento alla vendita di gas naturale nell'oggetto sociale, esplicitato nei termini di cui all'art. 3.5 del DCO, potrebbe essere *eventualmente* richiesto quale requisito per l'iscrizione nell'Elenco nei confronti delle società di nuova costituzione o già esistenti ma ad oggi non iscritte, quale indicatore della sicura volontà della compagine sociale di intraprendere tale attività, con ciò che ne consegue in termini di responsabilità e adeguatezza organizzativa.

Con riferimento al requisito di onorabilità, si ritiene opportuno precisare che quanto già previsto per l'EVE dalla FAQ presente sul sito istituzionale del MASE ("La società richiedente l'iscrizione all'EVE, appartenente ad un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497° 2497-septies del Codice civile, all'atto dell'istanza di iscrizione deve inserire i dati di ogni società del gruppo?") sia da ritenersi valido anche per l'EVG e, pertanto, che il riferimento alle "imprese del medesimo gruppo" debba intendersi considerando "esclusivamente la società o le società alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile".

Q.4 Per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria che si intende proporre, si condividono gli orientamenti in merito al capitale sociale minimo?

Q.5 Si condividono gli orientamenti che si intende proporre per l'indicatore di solidità finanziaria in merito all'attivazione del servizio di default trasporto per risoluzione del contratto di trasporto? E in merito agli inadempimenti nell'ambito del medesimo servizio?

Q.6 Si ritiene necessario prevedere criteri ulteriori da proporre?

Si condivide quanto proposto dall'Autorità in merito ai requisiti di natura finanziaria in quanto, da un lato, risultano idonei a valutare la solidità dell'impresa di vendita per l'esecuzione dei contratti con i propri clienti e, dall'altro, consentono di responsabilizzare l'impresa prestando attenzione agli aspetti che comportano rischi rilevanti di socializzazione a carico del Sistema.

Si concorda, in particolare, con la proposta dell'Autorità (paragrafo 3.21) di mantenere l'approccio seguito per il settore elettrico nel porre attenzione ai rapporti a monte della filiera adattandolo, tuttavia, alle specificità che connotano il settore del gas naturale.

In questo senso, si condivide la proposta di previsione degli indicatori di solidità finanziaria in quanto idonei a monitorare in modo efficace la scelta, da parte delle imprese di vendita, di utenti virtuosi.

Premesso quanto sopra, non si ritiene necessario prevedere ulteriori criteri.

Q.7 Si condivide l'orientamento in merito alle procedure per l'iscrizione all'Elenco e alla permanenza o esclusione delle imprese di vendita che si intende proporre?

Q.8 Si ritengono utili ulteriori considerazioni?

Si condivide la proposta di armonizzare la disciplina sulla iscrizione, permanenza o esclusione dal nuovo EVG con quanto già previsto per l'EVE.

Nella denegata ipotesi in cui, nonostante quanto esposto in risposta al precedente punto di consultazione Q3, l'Autorità ritenga comunque di proporre che, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, l'oggetto sociale delle imprese di vendita debba contenere precise informazioni in merito all'attività di vendita di gas naturale a clienti finali, con riferimento a tale adempimento appare necessario estendere a 18 mesi il periodo transitorio previsto dal punto 4.3 del DCO.